

**CONVENZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IN VIA
TELEMATICA DELLE MARCHE DA BOLLO E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO**

TRA

L'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D, - codice fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. Marco Di Capua, Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo su delega del Direttore dell'Agenzia

E

nome e cognome....., codice fiscale....., nato a.....il.....,
(legale rappresentante della società.....avente sede incodice fiscale)
autorizzato alla rivendita di valori bollati con provvedimento n..... delrilasciato
da

si conviene quanto segue:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente convenzione regola ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 10 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, i rapporti tra l'Agenzia delle Entrate (di seguito indicata come "Agenzia") e i rivenditori di valori bollati (di seguito indicati come "rivenditori") per la riscossione:

- dell'imposta di bollo mediante rilascio, con modalità telematiche, di un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;


- della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

- del contributo unificato per le spese di giustizia. Le caratteristiche del contrassegno emesso per la riscossione del contributo unificato e i requisiti del sistema informatico che consente il collegamento con l'Agenzia delle Entrate sono quelli stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005 ;

- di tutte le altre imposte e diritti da assolversi, anche a seguito di nuove disposizioni normative, mediante marca da bollo.

2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

3. La presente convenzione è valida fino al 31 maggio 2014. Ai fini del suo rinnovo, l'Agenzia delle Entrate si impegna ad avviare con tempestività il confronto con le Associazioni di categoria interessate, per i necessari approfondimenti di ordine tecnico, normativo ed economico relativi alle modalità di svolgimento del servizio.



4. La presente convenzione si applica anche ai rivenditori che hanno sede in Sicilia. Qualora la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Regionale, stipuli una diversa convenzione per lo svolgimento del servizio nell'ambito di propria competenza, il rapporto scaturente dalla presente convenzione dovrà intendersi cessato.

5. Il servizio regolato dalla presente Convenzione potrà essere esteso, in ragione dello sviluppo dei sistemi di trasmissione telematica di atti soggetti ad imposizione tributaria, all'emissione di contrassegni sostitutivi appositamente individuati. Le caratteristiche del nuovo servizio saranno definite d'intesa con le Associazioni di categoria, previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Art. 2 **(Modalità di adesione e garanzia)**

1. I rivenditori al fine di aderire alla presente convenzione, presentano, anche per il tramite della propria associazione di categoria, apposita istanza all'Ufficio locale dell'Agenzia competente per territorio in base al loro domicilio fiscale.

2. Nell'istanza, redatta secondo lo schema allegato (**All. 1**), che fa parte integrante della presente convenzione, deve essere indicato, in particolare:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rivenditore ovvero denominazione della società autorizzata alla rivendita;
- Codice fiscale;
- Sede della rivendita;
- Estremi del provvedimento di autorizzazione alla rivendita di valori bollati;
- Coordinate bancarie del conto corrente, intrattenuto presso una banca convenzionata per il servizio F24 internet, sul quale chiede l'addebito delle somme riscosse.

3. L'Agenzia verifica la correttezza, anche formale, dei dati presenti nell'istanza. Non saranno accolte, salvo successiva regolarizzazione, le istanze in cui:

- Sia assente o formalmente errato il codice fiscale;
- Il codice fiscale non sia congruente con i dati anagrafici del rivenditore;
- Le coordinate bancarie fornite siano formalmente errate oppure il conto non sia intrattenuto presso una banca convenzionata per il servizio F24 internet. L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

4. In caso di istanza presentata per il tramite dell'Associazione di categoria, i relativi dati devono essere inviati anche in via telematica per mezzo del sistema informatico previsto dall'articolo 6. Il flusso telematico deve contenere tutte le informazioni di cui al comma 2 ed è oggetto dei controlli di cui al comma 3.

5. L'Agenzia accoglie la richiesta di adesione e rilascia il nulla osta all'attivazione del servizio entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza correttamente istruita, ai sensi del presente articolo, previa verifica della prestazione di idonea fideiussione, nei termini di cui ai successivi articoli 3 e 4. Se l'attestazione della garanzia prestata è fornita all'Agenzia successivamente alla presentazione dell'istanza, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della predetta attestazione.

6. I rivenditori già attivi al servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione aderiscono alla stessa, ai sensi dell'articolo 1327 del codice civile, mediante la semplice continuazione dell'attività. Gli stessi sono tuttavia tenuti, pena la risoluzione del rapporto, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2011, una dichiarazione scritta di conferma redatta secondo lo schema allegato (**All. 2**), che fa parte integrante della



presente convenzione. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche per il tramite delle Associazioni di categoria, che utilizzano a tal fine la posta elettronica certificata.

Art. 3
(Garanzia fideiussoria)

1. A garanzia degli obblighi contrattuali ciascun rivenditore presta a favore dell'Agenzia una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa redatta secondo lo schema allegato (**All. 3**), che fa parte integrante della presente convenzione.
2. Il massimale della garanzia prestata è stabilito autonomamente dal rivenditore, in misura pari al valore delle riscossioni medie mensili. Il valore della garanzia individuale prestata costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del limite di preventiva autorizzazione mensile alla rivendita di cui al successivo articolo 5.
3. La garanzia deve avere scadenza al 31 maggio ovvero al 31 dicembre successivo alla data della stipula e non può prevedere clausole di tacito rinnovo. I rinnovi delle garanzie devono avere durata annuale.

Art. 4
(Fideiussione collettiva)

1. In luogo della fideiussione prevista dall'articolo 3, i rivenditori possono presentare una fideiussione collettiva, stipulata da un ente o una associazione per garantire i rivenditori propri soci.
2. La fideiussione collettiva, redatta secondo lo schema allegato (**All. 4**), che fa parte integrante della presente convenzione, deve porre in garanzia i singoli rivenditori per il massimale individuale dagli stessi stabilito, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2.
3. Il massimale collettivo è calcolato sommando gli importi dei massimali di garanzia individuali di tutti i rivenditori posti in garanzia e dividendo tale somma per 20.
4. Qualora il numero dei rivenditori garantiti dalla polizza collettiva sia inferiore a 1000, il massimale collettivo si calcola dividendo la somma di cui al punto precedente per 10. Non si procede ad alcuna divisione se il numero dei rivenditori garantito è inferiore a 100.
5. Si applicano alla fideiussione collettiva le altre condizioni poste dall'articolo precedente per la fideiussione individuale.

Art. 5
(Modalità di riscossione)

1. Le rivendite assicurano il servizio di riscossione durante l'orario di apertura dell'esercizio.
2. La ricevuta di pagamento, costituita dal contrassegno rilasciato dal rivenditore, deve avere le caratteristiche individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005, emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive eventuali modifiche o integrazioni.
3. E' fatto divieto di rilasciare ricevute diverse da quelle stampate dal sistema informatico.



4. I rivenditori riscuotono l'imposta di bollo nei limiti dell'autorizzazione preventiva alla rivendita (prelevamento virtuale), rilasciata dall'Agenzia. L'ammontare complessivo dei prelevamenti virtuali in ciascun mese solare non può superare il massimale individuale della fideiussione prestata.

5. L'Agenzia delle Entrate può, d'intesa con le Associazioni di categoria, aumentare l'ammontare mensile dei prelevamenti virtuali, in rapporto al massimale individuale della fideiussione, tenuto conto dei tempi di riscontro degli esiti degli addebiti disposti ai sensi dell'art. 7 comma 2.

6. I rivenditori convenzionati devono esporre un cartello, avente caratteristiche conformi a quelle appositamente individuate dall'Agenzia delle Entrate, che indichi che la rivendita aderisce alla presente convenzione ed è autorizzata all'emissione dei contrassegni sostitutivi. L'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria definiscono di comune intesa le iniziative con le quali portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi posti a carico dei rivenditori.

Art. 6 (Modalità di collegamento)

1. Il collegamento telematico e l'invio dei dati all'Agenzia sono effettuati per il tramite di un sistema informatico indicato dalle Associazioni di categoria ed avente le caratteristiche individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I rivenditori sono tenuti a rendicontare giornalmente i contrassegni emessi. E' fatto pertanto obbligo al rivenditore di procedere ogni giorno allo scarico log di tutte le operazioni off line compiute, salvo cause di forza maggiore (come ad es. assenza di linea) e comunque solo quando siano state fatte operazioni. L'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria assumono nei confronti del gestore del sistema informatico le iniziative necessarie per consentire il rispetto nel modo più agevole possibile di tale obbligo.


3. Il ripetuto ingiustificato mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta, a titolo di penalità, la sospensione da una settimana ad un mese del servizio, fatta salva la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 9 nei casi di particolare gravità.

4. Nei casi di mancato scarico log protratto per ventiquattro ore, l'apparecchiatura di stampa sarà bloccata automaticamente. Il ripristino delle funzioni avverrà con la semplice operazione di scarico dei dati.

Art. 7 (Modalità di riversamento e sanzioni per tardivo versamento)

1. I rivenditori, per il tramite del gestore del sistema informatico prescelto, inviano all'Agenzia delle Entrate la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nel periodo che va dal mercoledì precedente al martedì (settimana contabile).

2. L'Agenzia dispone l'addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell'aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l'operazione di addebito.



3. L'Agenzia comunica preventivamente al rivenditore, anche per il tramite dell'Associazione di categoria cui aderisce, l'eventuale interruzione del rapporto convenzionale con la banca dallo stesso indicata all'atto dell'adesione e contestualmente assegna un termine, di norma non inferiore a 30 giorni, entro cui lo stesso deve indicare un nuovo conto corrente su cui disporre l'addebito, acceso presso altra banca convenzionata con l'Agenzia. In caso di mancato adempimento si provvede alla sospensione dal servizio di riscossione.

4. I versamenti tardivi, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, sono effettuati mediante modello F24, con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, le ricevute di riversamento devono essere prodotte all'Agenzia anche via fax, salvo controllo a campione degli originali.

5. Sulle somme riversate in ritardo si applicano gli interessi, in misura pari al tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali, calcolato in base ai giorni di ritardo.

6. In caso di mancato addebito delle somme riscosse, l'Agenzia intima al rivenditore il riversamento mediante modello F24. Decorso cinque giorni da tale intimazione senza che il rivenditore abbia regolarizzato la propria posizione si provvede alla sospensione del servizio di riscossione. Si intende per sospensione la procedura che rende impossibili ulteriori prelevamenti virtuali (ricariche dei borsellini).

6 bis. In ogni caso l'Agenzia sospende automaticamente il servizio, senza preavviso, qualora il rivenditore sia debitore, a seguito di riversamenti dovuti e per qualsiasi motivo non effettuati, per una somma superiore al 25% del massimale individuale della fideiussione prestata ai sensi degli artt. 3 e 4.

7. Entro centoventi giorni dalla data dell'omesso riversamento di cui al precedente comma 2, l'Agenzia provvede all'escussione della fideiussione, tramite raccomandata a/r inviata oltre che al fideiussore anche al rivenditore e all'ente contraente la polizza. Con l'escussione della fideiussione si intende risolto il rapporto instaurato con l'adesione alla presente convenzione.


Art. 8 (Corrispettivo)

1. Ai rivenditori di generi di monopolio compete l'aggio calcolato, nella misura del 5% dei prelevamenti virtuali effettuati; per gli altri rivenditori compete l'aggio calcolato nella misura del 2% dei prelevamenti virtuali effettuati

2. L'aggio spettante per la riscossione del contributo unificato è pari, per tutti i rivenditori, al 2,8% dei prelevamenti virtuali effettuati.

3. La remunerazione spettante sulla riscossione di altri eventuali tributi, diversi da quelli riscossi alla data del 1° giugno 2011, sarà definita tra l'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria, con effetti vincolanti nei confronti di tutti i rivenditori che aderiscono alla presente convenzione.

4. La remunerazione stabilita ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo potrà essere modificata, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, con un accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 13 al fine di razionalizzare le procedure attualmente previste e ridurre i costi di gestione. L'accordo sarà vincolante per tutti i rivenditori aderenti alla convenzione, fatta salva la facoltà di recesso.



Art. 9
(Poteri di controllo e risoluzione del rapporto)


1. L'Agenzia ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del rivenditore convenzionato, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
2. Dell'intervento ispettivo viene redatta verbalizzazione, fermo restando il diritto del titolare della rivendita di produrre le proprie osservazioni scritte entro il termine di 30 giorni. L'Agenzia, rilevati inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione, può risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'Agenzia si riserva il diritto di disporre in via cautelare e senza preavviso, per il tramite del gestore del sistema informatico, l'inibizione temporanea allo svolgimento del servizio qualora il rivenditore, per fatti inerenti allo svolgimento del servizio, sia oggetto di indagini di polizia giudiziaria ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria ivi compresa l'iscrizione nel registro degli indagati. L'inibizione consiste nella disattivazione del terminale atta ad impedire l'ulteriore emissione di contrassegni anche a fronte della disponibilità di credito sul borsellino corrispondente.

Art. 10
(Recesso)

1. Il rivenditore può recedere dalla convenzione presentando comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite della propria Associazione di categoria.

Art. 11
(Conservazione del materiale di stampa)

1. I rivenditori hanno l'obbligo di osservare, nella conservazione del materiale e delle apparecchiature di stampa, la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività svolta. La medesima diligenza è richiesta nel verificare che, al momento della firma del documento di trasporto del materiale di stampa, il numero identificativo del collo corrisponda esattamente a quello indicato sull'etichetta apposta sulla confezione.
2. I rivenditori hanno l'obbligo di conservare i contrassegni annullati e le etichette non utilizzate (ad esempio rulli parzialmente utilizzati) o invalidate (ad esempio etichette che non vengono correttamente lette e/o valorizzate dal terminale) per cinque anni dalla data dell'annullamento o della presa in carico. Nel caso di annullamento, il rivenditore è tenuto ad apporre nel medesimo momento sui contrassegni annullati, la scritta "annullato" e, negli altri casi, la scritta "invalidato". L'Agenzia dispone periodicamente il ritiro e/o la distruzione di tale materiale.
3. La mancata conservazione del materiale di cui al comma precedente può comportare la sospensione del servizio fino a sei mesi e, nei casi di particolare gravità, autorizza l'Agenzia delle Entrate a disporre la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 9 comma 2.
4. I contrassegni annullati e non conservati saranno ritenuti venduti; pertanto il rivenditore sarà tenuto al versamento del loro valore facciale, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 7.
5. In caso di smarrimento o di furto dei rulli assegnati, fatto salvo che il ripetersi di tale circostanza è considerato comportamento anomalo ai sensi e con gli effetti del successivo



art. 16, i rivenditori saranno tenuti al pagamento, a titolo di penalità, di euro 100,00 per ciascun rullo smarrito e di euro 50,00 in caso di furto. La penale non sarà applicata per i rulli oggetto del primo furto avvenuto durante il periodo di validità della convenzione.

6. I rivenditori hanno l'obbligo di conservare per due anni la ricevuta di consegna del materiale di stampa.

Art. 12
(Sospensione e revoca della licenza)

1. Nel caso di sospensione o revoca della autorizzazione alla rivendita di valori bollati si intende sospeso o revocato anche il servizio regolato dalla presente convenzione.

Art. 13
(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)

1. L'Agenzia e le Associazioni di categoria definiscono, con appositi accordi, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 14
(Eventi eccezionali)

1. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al giorno successivo a quello in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata dal gestore del sistema informatico ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15
(Trasferimento della rivendita al nuovo titolare)

1. In caso di trasferimento della rivendita ad un nuovo titolare, questi prima di iniziare l'attività di riscossione è tenuto ad eseguire tutti gli adempimenti di cui all'art. 2 e successivi della presente convenzione.

2. Il rivenditore che trasferisce la rivendita oppure cessa l'attività è tenuto a comunicarlo entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate.

3. Il rivenditore che trasferisce la rivendita è tenuto a consegnare il materiale di stampa non utilizzato e la macchinetta emettitrice al nuovo titolare, compilando un verbale di consegna tenuto conto del carico risultante dal sistema informatico di gestione del materiale, secondo lo schema allegato alla presente convenzione (all. 5).



Il materiale da consegnare dovrà comprendere:

- i rulli utilizzati parzialmente dal rivenditore cessante, ancorchè non utilizzabili dal nuovo titolare;
- i rulli integri non ancora utilizzati dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare;
- i foglietti per cambiali non ancora distribuiti dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare.

L'Agenzia autorizza l'assegnazione del predetto materiale al subentrante.

4. Il nuovo titolare è responsabile, anche ai fini delle penalità previste dall'art. 11, della corretta e diligente conservazione del materiale di stampa preso in carico ai sensi del comma precedente, nei limiti di quanto risulta dal processo verbale di cui al comma precedente.

Art. 16

(Contrasto ai fenomeni di contraffazione)

1. E' fatto assoluto divieto di cedere i contrassegni ad altri rivenditori, ai fini della rivendita.

2. Al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione dei contrassegni, la loro emissione deve essere fatta al momento stesso della richiesta da parte dei contribuenti. Tale principio non si applica ai rivenditori che, in considerazione della loro particolare ubicazione, hanno un volume di affari estremamente elevato e prestano una fideiussione non inferiore ad € 100.000.

3. Le richieste di emissione di contrassegni in numero superiore a 50 devono essere fatte in forma scritta, previa compilazione dell'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, in modo da consentire con esattezza l'individuazione del richiedente. A tal fine il rivenditore è autorizzato a richiedere copia del documento di identità dell'acquirente. In tal caso è consentita l'emissione dei contrassegni in un momento successivo a quello della richiesta, in deroga al principio stabilito dal precedente comma 2.

4. L'Agenzia effettua un costante monitoraggio dell'attività dei rivenditori al fine di individuare comportamenti anomali rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento del servizio, che possano essere finalizzati alla contraffazione dei contrassegni, anche da parte di altri soggetti.

Tali comportamenti anomali sono:

- l'emissione in numero rilevante di contrassegni di importo minimo ancorché coincidente con le tariffe vigenti in mancanza dell'apposito modello di richiesta;
- l'emissione giornaliera di un numero di contrassegni sensibilmente superiore alla media della rivendita, da cui possa presumersi l'esistenza di rilevanti richieste unitarie per le quali è prevista la forma scritta;
- il ripetuto furto o smarrimento di rulli attribuiti al rivenditore.

Ulteriori casi di comportamenti anomali possono essere individuati d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria.

5. Qualora siano individuati comportamenti anomali, definiti come al punto precedente, l'Agenzia procede a contestarli ai rivenditori interessati, che possono presentare entro cinque giorni lavorativi elementi giustificativi dei comportamenti rilevati.

6. Se l'Agenzia ritiene non valide le giustificazioni addotte dai rivenditori, provvede alla loro inibizione dalla possibilità di emissione dei contrassegni, per un periodo da un mese a sei mesi e, nei casi di particolare gravità, alla risoluzione unilaterale del rapporto convenzionale. Contestualmente l'Agenzia provvede a segnalare i comportamenti rilevati



alla Procura della Repubblica e alla Procura Distrettuale della Corte dei Conti territorialmente competenti.

7. Si considera valida giustificazione, ai fini del comma precedente, l'esibizione di una richiesta scritta per mezzo della quale sia possibile identificare con esattezza l'acquirente dei contrassegni.

Art. 17 (Soggetti autorizzati alla sola rivendita)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, nei quali non vi siano rivenditori convenzionati per l'emissione dei contrassegni, i rivenditori di generi di monopolio possono, previa adesione alla presente convenzione, essere autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, alla vendita dei contrassegni emessi esclusivamente da un altro rivenditore appositamente individuato.

2. I rapporti tra il rivenditore che effettua la distribuzione dei contrassegni e il rivenditore che ne effettua l'emissione sono regolati autonomamente tra le parti.

3. I rivenditori autorizzati ai sensi del comma 1 sono tenuti ad esporre un cartello nel quale sono indicati gli estremi del rivenditore che effettua l'emissione dei contrassegni.

4. L'autorizzazione si intende revocata qualora, nel medesimo comune, un altro rivenditore aderisca alla presente convenzione per l'emissione dei contrassegni.

5. L'Agenzia delle Entrate individua e predispone le misure attuative del presente articolo.

Art. 18 (Operazioni errate)

1. I rivenditori sono tenuti a prestare la massima attenzione nelle operazioni di ricarica e di emissioni dei contrassegni, tenendo conto dei vincoli di natura tecnica all'annullamento dei contrassegni errati.

2. L'Agenzia non accetta richieste di rimborso dei contrassegni emessi in maniera errata e non annullati con le modalità e i tempi previsti. Sono fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati per i quali non è stato possibile eseguire l'operazione di annullamento. In tali casi i rivenditori dovranno chiedere il rimborso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'errata operazione. Il rimborso sarà effettuato solo se eccede la somma di euro 150,00.

3. In caso di errata ricarica e di comprovata impossibilità all'utilizzo del credito erroneamente acquistato, i rivenditori ne inviano entro trenta giorni comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ne dispone il rimborso entro i successivi 90 giorni. Il pagamento del rimborso verificata la disponibilità sul competente capitolo del Bilancio dello Stato avverrà secondo le procedure di contabilità pubblica.

4. L'Agenzia delle Entrate può concordare direttamente con le Associazioni di categoria nuove modalità di rimborso rispetto a quelle attualmente utilizzate, anche prevedendo la possibilità dell'utilizzo di ricariche erroneamente effettuate in altro borsellino; a tal fine le Associazioni di categoria e l'Agenzia delle Entrate chiederanno al gestore del sistema informatico di operare le necessarie modifiche tecniche.



**Art. 19
(Comunicazioni)**

1. I rivenditori all'atto di adesione alla presente convenzione, chiedono di ricevere presso l'Associazione di categoria della quale si avvalgono le informazioni relative al servizio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 7 commi 6 e 7, art. 9, art. 11 e art. 16 comma 5 che devono essere effettuate presso la sede della rivendita o presso il domicilio fiscale. L'Associazione a sua volta ne dà tempestiva comunicazione agli interessati con le modalità ritenute più idonee e efficaci.
2. I rivenditori che non si avvalgono dei servizi resi dalle Associazioni di categoria devono fornire allo scopo un proprio indirizzo di posta elettronica.

**Art. 20
(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
2. I dati dei rivenditori forniti ai sensi della presente convenzione, direttamente o per il tramite delle Associazioni di categoria e del gestore del sistema informatico, sono obbligatori ai fini dello svolgimento del servizio.
3. Titolare del trattamento dei dati è, a partire dal momento del loro ricevimento, l'Agenzia delle Entrate, che si avvale della collaborazione, per quanto riguarda la gestione informatica dei dati, di Sogei spa.
4. I dati, trattati prevalentemente con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, possono essere comunicati a soggetti terzi (in particolare al gestore del sistema informatico, agli enti contraenti le polizze fideiussorie, alle società che prestano le garanzie fideiussorie, alle Associazioni di categoria e all'istituto depositario del conto corrente) esclusivamente per le esigenze di svolgimento del servizio e limitatamente ad esse.
5. L'Agenzia delle Entrate si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice sulla Privacy.

Roma,

31 MAG. 2011

Per l'Agenzia delle Entrate
IL DIRETTORE CENTRALE
(Marco Di Capua)

IL RIVENDITORE



ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OGGETTO: CONVENZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO.

Sezione 1.

TIPOLOGIA DI DOMANDA adesione
 recesso
 variazione dati anagrafici
 variazione dati coordinate per l'addebito automatizzato

TIPOLOGIA RIVENDITA di generi di monopolio
 ufficiali giudiziari
 altro distributore autorizzato

Sezione 2.

PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a prov. (*sigla*)

il (*giorno, mese, anno*) codice fiscale

autorizzato alla rivendita di generi di monopolio n°.....

autorizzato alla rivendita di valori bollati con provvedimento n° del (*giorno, mese, anno*)

rilasciato dacon sede nel Comune di

prov.(*sigla*) via/piazza n. cap.

codice identificativo

Sezione 3.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a prov. (sigla)

il (giorno, mese, anno)

in qualità di legale rappresentante della società denominata

autorizzata alla rivendita di generi di monopolio n°.....

autorizzata alla rivendita di valori bollati con provvedimento n° del (giorno, mese, anno)

rilasciato dacon sede legale nel Comune di

prov. (sigla) via/piazza

n° cap. codice fiscale

codice identificativo

Sezione 4.

CHIEDE DI ADERIRE

alla Convenzione sullo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo delle tasse di cc. gg. e del contributo unificato per le spese di giustizia mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.

AUTORIZZA l'Agenzia delle Entrate ad addebitare sul conto corrente di seguito indicato le somme dovute in base alla Convenzione in oggetto, al netto dell'aggio spettante e maggiorate di € 0,90 (ovvero di € 1,00 in caso di addebito su conto corrente postale) a titolo di commissioni bancarie.

Conto corrente bancario intrattenuto presso

filiale di agenzia n°

coordinate: CIN ABI CAB

C/C N°

CODICE IBAN:

Se il codice fiscale utilizzato per l'apertura del conto corrente è diverso da quello riportato nelle sezioni 2 o 3, occorre compilare il campo seguente, e indicare uno dei due motivi ammessi di mancato allineamento, barrando la casella corrispondente. Se il conto corrente è intestato ad una società partecipata dal rivenditore occorre compilare anche il modello bis.

Codice fiscale o Partita IVA

Motivi della discordanza:

conto corrente intestato ad una società partecipata dal rivenditore

conto corrente aperto solamente con la partita iva del rivenditore

Si allega la copia di un valido documento di riconoscimento.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 19 della convenzione chiede che le comunicazioni relative al servizio siano trasmesse alla seguente Associazione di categoria:

In alternativa, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 19 co. 2 della convenzione, chiede che le medesime comunicazioni siano trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica:

Luogo e data.....

Firma.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa riportata sul retro del presente modulo e autorizza il trattamento dei dati personali, che saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 20 della convenzione.

Luogo e data

Firma del rivenditore

.....

.....

Sezione 5.

CHIEDE DI RECEDERE

dalla Convenzione sullo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo delle tasse di concessioni governative e del contributo unificato per le spese di giustizia mediante rilascio di contrassegno sostitutivo, sottoscritta in data.....

Luogo e data.....

Firma.....

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzia e tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

1. Finalità e modalità del trattamento

I dati personali presenti nel modulo saranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. I dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei ovvero su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

2. Natura obbligatoria del conferimento

Il conferimento di tutti i dati richiesti è necessario in quanto essi sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto convenzionale. Un eventuale mancato conferimento determina l'impossibilità di instaurare il rapporto medesimo. In particolare le informazioni relative alle coordinate bancarie saranno utilizzate esclusivamente per le esigenze di svolgimento del servizio.

3. Titolare del trattamento ed ambito di diffusione

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto convenzionale.

4. Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sogei Spa, quale responsabile esterno al trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

5. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, riportato integralmente in calce all'informativa".

Articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003" – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- 1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3 L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

6. Consenso

L'agenzia delle Entrate in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Il modulo si compone di **cinque** sezioni

La **sezione 1** *individua il tipo di richiesta che si intende presentare e la tipologia della rivendita. Le opzioni sono necessarie per proseguire nella compilazione della domanda.*

Barrare con una **x**

- il campo “adesione” in caso di adesione alla convenzione per la riscossione del bollo in modalità virtuale;
- il campo “recesso” in caso di recesso dalla medesima convenzione;
- il campo “variazione dati anagrafici” per apportare modifiche ai dati inseriti nelle sezioni 1 e 2 (ad esempio cambi di codici identificativi della rivendita, cambi di sede ecc.);
- il campo “variazione dati coordinate bancarie” per comunicare variazioni nelle coordinate bancarie.
- uno dei campi relativi alla tipologia della rivendita.

Le **sezioni 2 e 3** *riguardano rispettivamente i titolari di ditte individuali e le persone giuridiche gestrici di rivendite di valori bollati, che intendano aderire alla convenzione, recedere dalla stessa o modificare dati precedentemente comunicati.*

Compilare in maniera manuale o informatica gli appositi campi, utilizzando un carattere maiuscolo. La compilazione di una sezione esclude la possibilità di inserire dati anche nell'altra.

La **sezione 4** *è relativa alla sottoscrizione della domanda di adesione e alla comunicazione delle coordinate bancarie; deve essere compilata dai soggetti delle sezioni 1 e 2 che aderiscono alla convenzione.*

Completare tutti i campi presenti. (Abi, Cab, Cin, N. Conto e Iban).

Sottoscrivere la richiesta di adesione e la comunicazione relativa alle coordinate per l'addebito, inserendo luogo e data.

N. B. : al fine di assicurare il buon esito della procedura di addebito automatizzato, il conto corrente dovrà essere intestato o cointestato al soggetto che presenta l'istanza.

La **sezione 5** *è relativa alla sottoscrizione della domanda di recesso ed è destinata ai soggetti delle sezioni 1 e 2 che intendono recedere dalla convenzione.*

Sottoscrivere la richiesta di recesso, inserendo luogo e data.

(mod. bis)

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OGGETTO: CONVENZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO – AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO SU CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA DAL RIVENDITORE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a
 prov. (sigla) il (giorno, mese, anno)
 in qualità di legale rappresentante della società denominata

AUTORIZZA l'Agenzia delle Entrate ad addebitare sul conto corrente di seguito indicato, appartenente alla società di cui sopra, le somme dovute dal sig. ,
codice fiscale in base alla Convenzione in oggetto, al netto dell'aggio spettante e maggiorate di € 0,90 (ovvero di € 1,00 in caso di addebito su conto corrente postale) a titolo di commissioni bancarie.

Conto corrente bancario intrattenuto presso filiale di
agenzia n° coordinate: CIN ABI CAB C/C N°

CODICE IBAN:

Codice fiscale della società:

Luogo e data..... Firma.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa riportata sul retro del presente modulo.

Luogo e data
..... Firma del rivenditore
.....

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere utilizzato ai fini dell'addebito delle somme dovute in base alla convenzione in oggetto, su un conto corrente intestato ad una società partecipata dal rivenditore.

L'addebito su un conto corrente intestato alla società partecipata è consentito esclusivamente nei casi in cui il rivenditore gestisca in forma societaria, negli stessi locali della rivendita, un'altra attività (ad esempio bar e tabaccheria).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzia e tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

1. Finalità e modalità del trattamento

I dati personali presenti nel modulo saranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. I dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei ovvero su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

2. Natura obbligatoria del conferimento

Il conferimento di tutti i dati richiesti è necessario in quanto essi sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto convenzionale. Un'eventuale mancato conferimento determina l'impossibilità di instaurare. In particolare le informazioni relative alle coordinate bancarie saranno utilizzate esclusivamente per le esigenze di svolgimento del servizio.

3. Titolare del trattamento ed ambito di diffusione

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto convenzionale.

4. Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sogei Spa, quale responsabile esterno al trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

5. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, riportato integralmente in calce all'informativa".

"Articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003" – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3 L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

6. Consenso

L'agenzia delle Entrate in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

OGGETTO: *Modulo per la conferma dell'adesione alla Convenzione regolante il servizio di riscossione in via telematica delle marche da bollo e del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.*

PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

.....
nato/a a prov. (sigla) il (giorno, mese, anno).....
codice fiscale
già aderente alla Convenzione regolante il servizio di riscossione con modalità telematiche delle marche da bollo e del contributo unificato per le spese di giustizia mediante rilascio di contrassegno sostitutivo, operante nel Comune di prov.(sigla)
via/piazza n.°
cap.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

.....
nato/a a prov. (sigla) il (giorno, mese, anno)
codice fiscale.....
in qualità di legale rappresentante della società denominata
codice fiscale della società
già aderente alla Convenzione regolante il servizio di riscossione con modalità telematiche delle marche da bollo e del contributo unificato per le spese di giustizia mediante rilascio di contrassegno sostitutivo, operante nel Comune di prov. (sigla)
via/piazza n° cap.

DICHIARA

di aver preso visione del nuovo testo della Convenzione regolante il servizio di riscossione in via telematica delle marche da bollo e del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo, in vigore dal 1° giugno 2011 sino al 31 maggio 2014.

CONFERMA

l'adesione alla convenzione di cui sopra, già manifestata mediante la continuazione dell'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della stessa Convenzione e dell'art. 1327 del codice civile.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 19 della convenzione chiede che le comunicazioni relative al servizio siano trasmesse alla seguente associazione di categoria:

In alternativa, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 19 co. 2 della convenzione, chiede che le medesime comunicazioni siano trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica:
.....

Luogo e data

Firma del rivenditore

.....

.....

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATO IN FORMA SINGOLA DAI RIVENDITORI DI VALORI BOLLATI PER SVOLGERE IL SERVIZIO REGOLATO DALLA CONVENZIONE SULLA RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO

PREMESSO

- che l'Agenzia delle Entrate (in seguito denominata "beneficiario") affida ai rivenditori di valori bollati la riscossione:
 - dell'imposta di bollo mediante rilascio, con modalità telematiche, di un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.
 - del contributo unificato per le spese di giustizia;
 - di tutte le altre imposte e diritti da assolversi, anche a seguito di nuove disposizioni normative, mediante marca da bollo.
- che, ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra l'Agenzia delle Entrate e il rivenditore di valori bollati (di seguito denominato "rivenditore") per la riscossione dei tributi di cui sopra, questi è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione del servizio;
- che l'importo della fideiussione è stabilito autonomamente dal rivenditore, in misura pari al valore delle prevedibili riscossioni medie mensili;

La Banca (oppure la società di assicurazioni)(di seguito denominato "fideiussore"), con sede in, codice fiscale si costituisce fideiussore a favore dell'Agenzia delle Entrate nell'interesse del sig. (o della società), codice fiscale, titolare della rivendita di valori bollati con sede in via, alle condizioni in seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Limite della garanzia e soggetti garantiti. La fideiussione è prestata per per tutte le somme dovute dal rivenditore indicato sopra in dipendenza dello svolgimento del servizio regolato dalla convenzione in premessa.

La garanzia è prestata con la presente polizza sino alla concorrenza di un importo massimo di euro

La presente fideiussione è valida per tutte le obbligazioni il cui presupposto è sorto fino a

Essa può essere rinnovata di anno in anno, con scadenza al 31 maggio, mediante emissione, nel rispetto delle formalità di cui al successivo articolo 6, di una appendice nella quale è riportato il nuovo massimale della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Al fine di avvalersi della fideiussione, il beneficiario deve provvedere, entro centoventi giorni dal verificarsi del mancato addebito previsto dall'articolo 7, comma 2 della convenzione, all'escussione della garanzia mediante richiesta di pagamento inviata, tramite raccomandata

a/r, al fideiussore e al rivenditore. Il pagamento della somma dovuta e degli interessi, nei limiti del massimale fissato, dovrà essere effettuato entro trenta giorni, alla ricezione di semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare alla preventiva escussione del contraente ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3 - Premi, spese, imposte e oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla polizza.

Art. 4 - Liberazione. Il rivenditore, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al fideiussore l'originale di polizza restituito dal beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del beneficiario che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che tale dichiarazione non avrà, in ogni caso, effetto retroattivo.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, comprese le richieste di pagamento, dovranno essere fatte al seguente indirizzo..... In caso di controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 6 - Sottoscrizione. La presente polizza è sottoscritta dal contraente e dal fideiussore ed è autenticata da un notaio.

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATO IN FORMA COLLETTIVA DAI RIVENDITORI DI VALORI BOLLATI PER SVOLGERE IL SERVIZIO REGOLATO DALLA CONVENZIONE SULLA RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELLE MARCHE DA BOLLO MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO

PREMESSO

- che l’Agenzia delle Entrate (in seguito denominata “beneficiario”) affida la riscossione:
 - dell’imposta di bollo mediante rilascio, con modalità telematiche, di un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
 - del contributo unificato per le spese di giustizia ai sensi degli artt. 191 et segg. del DPR 115/2002;
 - di tutte le altre imposte e diritti da assolversi, anche a seguito di nuove disposizioni normative, mediante marca da bollo.
- che, ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e il rivenditore di valori bollati (di seguito denominato “rivenditore”), questi è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione del servizio;
- che l’importo della fideiussione è stabilito autonomamente dal rivenditore, in misura pari al valore delle prevedibili riscossioni medie mensili;
- che tale fideiussione può essere presentata anche in forma collettiva, attraverso enti o associazioni che sottoscrivono la polizza fideiussoria nell’interesse dei propri soci;
- che la fideiussione collettiva deve porre in garanzia i rivenditori per un massimale individuale come sopra individuato e nei limiti di un massimale collettivo, calcolato sommando i massimali individuali di tutti i rivenditori garantiti e dividendo tale somma per 20, se il loro numero è superiore o uguale a 1000, e per 10 se il loro numero è inferiore a 1000 ma superiore o uguale a 100;
- che(in seguito denominata “contraente”) intende costituire collettivamente la cauzione dovuta dai propri associati a mezzo fideiussione;

La Banca (oppure la società di assicurazioni)(di seguito denominato “fideiussore”), con sede in, codice fiscale si costituisce fideiussore a favore dell’Agenzia delle Entrate nell’interesse dei rivenditori in allegato, alle condizioni in seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Limite della garanzia e soggetti garantiti. La fideiussione è prestata per tutte le somme dovute dai rivenditori indicati in allegato, nei limiti del massimale individuale riportato nello stesso allegato, in dipendenza dello svolgimento del servizio regolato dalla convenzione in premessa.

La garanzia è prestata con la presente polizza sino alla concorrenza di un importo massimo garantito di euro

La presente fideiussione è valida per tutte le obbligazioni il cui presupposto è sorto fino al

Essa può essere rinnovata di anno in anno, con scadenza al, mediante emissione, nel rispetto delle formalità di cui al successivo articolo 6, di una appendice nella quale sono riportati gli estremi dei rivenditori per i quali la fideiussione si intende prestata, il limite individuale e il limite collettivo della garanzia.

Il contraente può, durante il periodo di validità della presente polizza, chiedere l'inserimento in copertura fideiussoria di altri rivenditori. In questo caso il massimale collettivo aumenta automaticamente in base agli importi dei massimali individuali dei nuovi rivenditori inseriti. La richiesta è fatta tramite comunicazione del contraente al fideiussore, che ne dà riscontro al beneficiario.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Al fine di avvalersi della fideiussione, il beneficiario deve provvedere, entro centoventi giorni dal verificarsi del mancato addebito previsto dall'articolo 7, comma 2 della convenzione, all'escussione della garanzia mediante richiesta di pagamento inviata, tramite raccomandata a/r, al fideiussore e per conoscenza al contraente e al rivenditore. Il pagamento della somma dovuta e degli interessi, nei limiti del massimale individuale e del massimale collettivo complessivamente calcolato, dovrà essere effettuato entro trenta giorni, alla ricezione di semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare alla preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3 - Premi, spese, imposte e oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla polizza.

Art. 4 - Liberazione. Il contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al fideiussore l'originale di polizza restituito dal beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del beneficiario che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che tale dichiarazione non avrà, in ogni caso, effetto retroattivo.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, comprese le richieste di pagamento, dovranno essere fatte al seguente indirizzo..... In caso di controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 6 - Sottoscrizione. La presente polizza è sottoscritta dal contraente e dal fideiussore ed è autenticata da un notaio.

OGGETTO: *Convenzione regolante il servizio di riscossione in via telematica delle marche da bollo e del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo - modulo per il trasferimento della rivendita.*

DATI DEL SOGGETTO CHE TRASFERISCE LA RIVENDITA

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
codice fiscale

DATI DEL SOGGETTO SUBENTRANTE

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
codice fiscale

INDIRIZZO DELLA RIVENDITA

Via Città Prov.

I sottoscritti al momento della cessione della rivendita sopra richiamata hanno preso atto che ad essa è attribuito il terminale n. ed il materiale di stampa che risulta dal prospetto allegato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da Arianna 2001 spa.

Pertanto procedono al passaggio di consegna del terminale sopra indicato e dei seguenti rulli:

- n°..... rulli utilizzati parzialmente, individuati dai codici numerici (*indicare la numerazione della rimanenza, dall'etichetta iniziale a quella finale*):

- da a
- da a
- da a
- da a
- da a
- da a

- n°..... rulli non utilizzati, individuati dai codici numerici:

-
-
-
-
-
-

- n° Foglietti per cambiali

I rulli parzialmente utilizzati sopra indicati devono essere conservati dal nuovo titolare e l'Agenzia delle Entrate può richiederne la consegna in ogni momento. In caso di loro smarrimento le penalità previste dalla convenzione saranno applicate al nuovo titolare.

I rulli non utilizzati e i foglietti per cambiali saranno attribuiti al nuovo titolare che potrà utilizzarli.

Il rivenditore cedente dichiara di aver correttamente provveduto alla dismissione del terminale in data Prende atto che in caso di mancata dismissione il terminale non potrà essere utilizzato dal nuovo titolare.

Luogo e data

.....

Firma del rivenditore cedente

.....

Firma del rivenditore subentrante

.....

N.B.: sottoscrivere il modulo in quattro copie: una per il cedente, una per il subentrante, una per l'Agenzia delle Entrate ed una (eventuale) per l'associazione di categoria.